

INTESA INERENTE TERMINI, MODALITA' ED ITER PROCEDURALE DELLA BONIFICA DEL SITO STOPPANI PROPEDEUTICA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA L.R. N. 36/1997, DEL D.LGS. N. 22/1997, DEL D.M. N. 471/1999 E DEL D.P.R. N.509/1997.

La Regione Liguria in persona del Presidente Sandro Biasotti autorizzato alla stipula della presente intesa con Delibera della Giunta Regionale del 31.7.2003

La Provincia di Genova in persona del Vice Presidente Ing. Paolo Tizzoni autorizzato alla stipula della presente intesa con Delibera della Giunta Provinciale n.348 del 29.7.2003

Il Comune di Arenzano in persona del Sindaco Luigi Gambino autorizzato alla stipula della presente intesa con provvedimento n. 187 del 26.7.2003

Il Comune di Cogoleto in persona del Sindaco Attilio Zanetti autorizzato alla stipula della presente intesa con provvedimento n. 121 del 30.7.2003


Le OO.SS. CGIL, CISL e UIL

La Luigi Stoppani S.p.A. in persona della Sig.ra Diana Stoppani munita dei necessari poteri

Al fine di garantire la chiusura delle produzioni industriali Stoppani nei siti di Arenzano e di Cogoleto, la bonifica ed il riuso degli stessi con la soluzione concordata con le OO.SS. della questione occupazionale e la futura formale approvazione del progetto di trasformazione territoriale ed urbanistica, il Comune di ARENZANO stipulano la seguente intesa, che verrà presentata al Ministero dell'Ambiente al fine della sua adesione alla stessa.

Si certifica che la presente copia è conforme al suo originale Firmato come per legge e consta di n. 8 fogli.

PREMESSO CHE



IL FUNZIONARIO INCARICATO

1. La Società Luigi Stoppani S.p.A., di seguito chiamata Società ha gestito dai primi anni del 1900, e gestisce tutt'oggi, uno stabilimento industriale posto in parte nel territorio del Comune di Cogoleto ed in parte nel territorio del Comune di Arenzano, alla foce del Torrente Lerone, per la produzione di bicromato di sodio e, mediante successivi stadi di lavorazione, di ulteriori derivati dal cromo, commercializzati dalla Società stessa.
2. Con D.M. n. 468/2001 e con conseguente D.M. 8 Luglio 2002, l'area occupata dallo stabilimento della Società è stata inclusa nella perimetrazione dei siti di interesse nazionale soggetti a bonifica, tenuto conto delle problematiche ambientali risultanti dalle analisi svolte nella suddetta area e nelle aree limitrofe.
3. In base alla vigente normativa:
 - a. la Società deve presentare, in successione, il piano di caratterizzazione, il progetto preliminare e quello definitivo di bonifica predisposti ai sensi dell'allegato 4 del D.M. 471/1999 per le aree perimetrare nell'allegato n° 1 che comprendono anche aree di proprietà pubblica relative al torrente Lerone e alla strada per Lerca. Tutti gli interventi di bonifica delle aree di cui all'allegato 1 dovranno essere eseguiti a cura e spese della Soc. Stoppani senza oneri economici a carico degli Enti Pubblici stipulanti;
 - b. la stessa procedura, in parte già avviata, sarà seguita anche per le aree esterne a quelle indicate alla precedente lettera a), dai soggetti competenti (allegato 2). Le parti pubbliche provvederanno in merito alla bonifica delle aree costituenti il demanio marittimo;

- c. gli interventi devono addivenire alla bonifica delle aree anche in funzione di renderle idonee alle destinazioni d'uso ed alle trasformazioni urbanistiche specificatamente previste nel progetto di cui infra;
 - d. ove la bonifica presenti particolari difficoltà, come nel caso in questione, il progetto di bonifica può essere articolato in fasi progettuali distinte che consentono la realizzazione degli interventi progressivamente e per singole aree;
 - e. il progetto di bonifica, nel caso in questione, deve essere approvato dal Ministero dell'Ambiente d'intesa con la Regione.
4. Le scelte inerenti la destinazione di tutte le aree oggetto di bonifica costituiscono, pertanto elemento intrinsecamente connesso con le modalità della bonifica, da cui peraltro sono inevitabilmente condizionate.
 5. D'altra parte, la sollecita realizzazione di un progetto di bonifica, sia pure per fasi successive, che renda possibile la rapida messa a disposizione di aree idonee alla riconversione delle attività produttive, può garantire la prosecuzione della occupazione dei lavoratori della Società, condizione imprescindibile per le parti pubbliche per la stipula di qualsiasi accordo con la Società.
 6. La Società ha presentato una serie di ipotesi progettuali che indicano le linee guida e lo schema della riconversione urbanistica sia delle aree di proprietà Stoppani, sia delle aree che, pur non essendo di proprietà, contribuiscono ad inserire il progetto in un contesto più ampio, mostrandone la compatibilità con le infrastrutture esistenti. La Società ha presentato altresì una ipotesi di cronoprogramma concernente le attività di smantellamento, dismissione, bonifica e trasformazione delle aree della Società stessa. Una sintesi di questi elaborati viene allegata alla presente intesa (Allegati n° 3, 3 bis e n° 4).
 7. Gli allegati elaborati progettuali contengono alcuni elementi ancora di massima, allo stato di difficile ulteriore dettaglio, essendo essi fortemente condizionati, da un lato, dal progetto di bonifica ancora da predisporre e, dall'altro, dall'approfondimento dei necessari studi idraulici e di impatto ambientale.
 8. Sul piano formale lo strumento che appare più idoneo per la contestuale risoluzione e composizione degli interessi pubblici e privati coinvolti in un così complesso e delicato processo di trasformazione urbanistico/territoriale è l'Accordo di Programma ai sensi dell'Art. 58 della l.r. n. 36/1997, del d. lgs. n. 22/1997 e del d.m. n. 471/1999 e del D.P.R. n.509/1997.
 9. La stipula di un Accordo di Programma, peraltro, presuppone, da un lato, l'approvazione del progetto di bonifica da parte del Ministero dell'Ambiente e, dall'altro, un più approfondito e dettagliato livello progettuale così da rendere possibile, proprio in sede di Accordo, la definitiva e formale approvazione della disciplina urbanistica, da valere sul territorio considerato, e dello S.U.A. di iniziativa privata, previa la Valutazione di impatto ambientale.
 10. In attesa di stipulare un formale Accordo di Programma le parti hanno interesse alla sottoscrizione di una intesa preliminare per precisare gli obblighi della Società relativi sia alla questione occupazionale sia alla tempistica del progetto definitivo di bonifica delle aree di cui all'allegato 1. La stessa intesa deve precisare altresì gli impegni delle parti pubbliche relativamente al progetto di bonifica delle aree esterne alla proprietà Stoppani, ove non di competenza della Società, nonché quelli relativi al percorso per poter giungere all'approvazione definitiva dello schema progettuale presentato dalla Società.
 11. Al riguardo le parti pubbliche, in relazione allo schema progettuale di trasformazione territoriale presentato dalla Società, esprimono un assenso di massima, fermo restando che l'assenso definitivo è condizionato agli esiti degli ulteriori, necessari e indispensabili approfondimenti progettuali, tecnici, economico-finanziari e procedurali (approvazione del progetto di bonifica, studi idraulici e di impatto ambientale e conseguente positiva VIA complessiva sul progetto con particolare riferimento alla sistemazione del Torrente Lerone e del portocanale) che ne acclarino la fattibilità tecnica, economica e giuridica.



2



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Giampiero Giglio)

In particolare l'attuale stato di elaborazione progettuale consente di attivare, contestualmente alla sottoscrizione della presente intesa, le procedure di approvazione, mediante conferenza di pianificazione, delle varianti alla strumentazione urbanistica in merito alle funzioni proposte, alla loro ripartizione funzionale di massima, alle quantità volumetriche indicate nello schema progettuale e nel cronoprogramma allegati e relative modalità di attuazione, sulle quali esiste una sostanziale condivisione.

Con la stipula dell'Accordo di programma, a seguito del positivo esito delle verifiche tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge e dei necessari assensi acquisiti in sede di conferenza dei servizi, si provvederà ad approvare le necessarie varianti ai piani urbanistici generali e lo strumento urbanistico attuativo.

ART.1

(Oggetto della intesa)

1. Le premesse fanno parte integrante del presente atto, che è stipulato per regolare gli obblighi e gli impegni dei soggetti stipulanti finalizzati alla approvazione del progetto definitivo del piano di bonifica del sito denominato Stoppani, alla definizione della dismissione delle attività e del risanamento delle aree da destinare alla riconversione urbanistica, nonché quale atto preliminare all'Accordo di Programma necessario per la bonifica e il riuso degli stessi, con la garanzia della soluzione concordata della questione occupazionale e per l'approvazione del progetto relativo alla trasformazione territoriale ed urbanistica.

ART. 2

(Impegni della Società)

1. In attuazione della presente intesa la Società assume i seguenti impegni in ordine ai vari aspetti da affrontare.
 - a) **Aspetti occupazionali:** per evitare le ripercussioni occupazionali e sociali derivanti dalle dismissioni delle attività produttive la Società si impegna a:
 - (1) **osservare** in presenza delle condizioni di fatto in esse previste, gli accordi stipulati con le OO.SS.. (allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale come n. 6);
 - b) **Aspetti patrimoniali:** la società si impegna a:
 - (1) **acquistare** le aree di proprietà della Provincia di Genova, costituite in oggi dai sedimi stradali, delle quali lo S.U.A. che sarà approvato in accordo di programma preveda un diverso utilizzo e ad ottenere l'assenso dell'Autorità competente all'utilizzo coerente con il progetto delle aree in oggi appartenenti al demanio, necessarie alla realizzazione degli interventi di trasformazione previsti nell'Accordo di programma, prima dell'ottenimento dei permessi di costruire che presuppongano la disponibilità di tali aree;
 - (2) **inserire** nell'Accordo di Programma l'obbligo di mettere a disposizione, a seguito del rilascio dei relativi permessi di costruire o atti equipollenti (che la Società resta obbligata a chiedere non appena esaurita la bonifica delle aree stesse), di m² 5.000 di aree e di m² 5.000 di superficie coperta ad uso artigianale/industriale compresi nell'area individuata (Allegato n. 5).

La messa a disposizione implicherà il diritto da parte dei soggetti prescelti dalla Regione e dagli Enti locali firmatari di acquistare gli edifici al prezzo di costo, prezzo ottenuto sommando al valore di mercato delle aree tutti gli oneri necessari alla loro realizzazione ed apprestamento, senza alcun utile d'impresa.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Giampiero Giglio)

La messa a disposizione implicherà altresì il diritto da parte dei soggetti prescelti dalla Regione e dagli Enti locali firmatari di acquistare le aree al prezzo di mercato, prezzo ottenuto sommando il loro valore di mercato al costo degli oneri necessari al loro apprestamento senza alcun utile d'impresa.

In entrambi i casi non saranno compresi nel prezzo gli oneri derivanti dagli interventi di bonifica ed il maggior valore derivante dalla rivalutazione delle aree a seguito dell'approvazione del progetto.

Tale diritto, sia per gli edifici sia per le aree, dovrà essere esercitato, pena la decadenza, entro sei mesi dal rilascio del relativo permesso di costruire o titolo equipollente.

Le attività e le destinazioni d'uso delle aree e degli edifici oggetto dell'eventuale cessione dovranno essere organicamente connesse alle funzioni e alle attività previste nel complessivo progetto di riconversione urbanistica per le aree di proprietà della Società. Tali attività, ricomprese nella destinazione d'uso artigianale/industriale, dovranno essere preferibilmente riferite al funzionamento del porto e/o del porto-canale.

Qualora il soggetto di cui sopra esercitasse il diritto di acquisto di queste aree ed edifici, alla Società verrà riconosciuta la possibilità di variare, a parità di volume, la destinazione terziaria, commerciale o residenziale quale risulterà definita in sede di disciplina approvata in Accordo di Programma;

- (3) **chiedere**, ad intervenuta approvazione dell'Accordo di Programma, per primi i permessi di costruire relativi a tutti i fabbricati con destinazione industriale/artigianale, con impegno ad ultimare i relativi lavori nel termine di legge di tre anni dal rilascio del titolo edilizio (salvi i casi di forza maggiore o di impedimento nascente da atto dell'Autorità).

c) **Aspetti ambientali**: in relazione agli adempimenti ambientali ed alla necessità di accelerare il processo di bonifica e riuso delle aree di cui trattasi, la Società si impegna a:

1. non riattivare alcuna attività produttiva ed a portare a compimento tutti gli interventi richiesti dagli enti competenti in applicazione delle normative ambientali;
2. a seguito della conclusione della caratterizzazione delle aree soggette a bonifica di cui all'allegato 1, presentare entro i successivi 90 giorni il progetto preliminare ed entro 90 giorni dalla approvazione di quest'ultimo, il progetto definitivo di bonifica;
3. avviare immediatamente le attività possibili e preliminari agli interventi di bonifica veri e propri (terre, piazzali ed impianti), provvedendo alla rimozione degli impianti non più utilizzati secondo l'allegato cronoprogramma (allegato n° 4);
4. concludere l'asportazione di tutte le terre inquinate presenti nell'area denominata Pian Masino entro la data che sarà individuata a seguito degli esiti delle Conferenze dei Servizi di cui al D.M. n.471/1999.

d) **Aspetti relativi alla trasformazione territoriale ed urbanistica**: in vista della stipula dell'Accordo di Programma, concernente tra l'altro la trasformazione territoriale dell'area di cui trattasi, si impegna a presentare entro 150 giorni dalla approvazione del progetto definitivo di bonifica:

1. gli approfondimenti progettuali ed idraulici e gli studi di impatto ambientale dello schema progettuale presentato, necessari ai sensi di legge per la approvazione dello S.U.A.;
2. il piano economico finanziario complessivo degli interventi oggetto dell'accordo di programma stesso.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Giampiero Giglio)

ART 3

(Impegni delle parti pubbliche)






1. Le parti pubbliche si impegnano, ciascuna per quanto di rispettiva spettanza, in relazione alla realizzazione del processo di bonifica e riuso del sito di cui trattasi a:
 - a) accelerare i tempi di istruttoria di propria competenza in relazione sia alle varie fasi connesse alla bonifica del sito sia a ciò che attiene il progetto di riconversione urbanistica. In particolare attivare, contestualmente alla sottoscrizione della presente intesa, le procedure di approvazione, mediante conferenza di pianificazione, delle necessarie varianti alla strumentazione urbanistica e del conseguente S.U.A.;
 - b) definire il quadro proprietario rispetto alle aree da bonificare provvedendo ad attuare con urgenza la caratterizzazione delle aree di cui al punto 3 lett. b) della premesse, nonché predisporre i relativi progetti preliminare e definitivo e ad eseguire la bonifica di tali aree non di competenza Stoppani. La fase di approvazione dei progetti sarà conclusa entro 180 giorni dal completamento del Piano di caratterizzazione delle aree di che trattasi;
 - c) approvare la normativa urbanistica di cui al punto 9 e al punto 11 delle premesse onde rendere possibile l'attuazione dello S.U.A. che verrà elaborato sulla base dello schema progettuale proposto dalla Società di cui al punto 6 delle premesse, procedura per la quale la Regione ha competenze primarie, a condizione che:
 - siano verificate le condizioni previste per legge;
 - tutti gli approfondimenti progettuali che la Società deve presentare, ivi compreso il piano economico/finanziario complessivo di cui al precedente art. 2, comma c) n. 2) e le procedure di valutazione di impatto ambientale e le verifiche idrauliche abbiano esito positivo.

A necessario chiarimento della premessa n. 11 e dell'impegno delle parti pubbliche di cui alla presente lettera c) si precisa che lo schema progettuale presentato dalla Società è condiviso, per quanto concerne le funzioni proposte, la loro ripartizione quantitativa e le quantità volumetriche, dagli enti pubblici i quali, con le riserve specificate nel presente atto, si impegnano ad approvare, in sede di stipula dell'Accordo di Programma, quanto previsto al successivo comma 3.

Viene allegato alla presente intesa lo schema progettuale di riferimento con la chiara indicazione delle funzioni e delle loro quantità, così come ad oggi proposte dalla Società fatta salva la definizione degli assetti idraulici sottesi alla trasformazione urbanistica.

L'approvazione definitiva della disciplina, in sede di Accordo di Programma, potrà comportare anche contenute riduzioni quantitative e/o variazioni nelle percentuali di ripartizione delle funzioni tra le quali le quantità indicate nello schema sono ripartite ed altresì variazioni nelle previsioni delle connesse opere di urbanizzazione.

2. Le parti pubbliche convengono fra loro di gestire in modo concertato le azioni e gli interventi di bonifica delle aree pubbliche.
3. L'accordo di programma dovrà essere sottoscritto entro 4 mesi dalla presentazione, da parte della Società, degli elaborati necessari per l'approvazione del S.U.A., compreso lo studio di impatto ambientale e previa approvazione del progetto definitivo di bonifica e conterrà fra l'altro:
 - l'approvazione dello S.U.A.
 - la relativa convenzione
 - il progetto particolareggiato di tutte le opere pubbliche e private
 - il cronoprogramma delle opere da realizzarsi
 - la VIA
 - il progetto delle opere portuali.



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Giampaolo Giglio)

ART 4

(Accordo di Programma)

1. Entro quattro mesi dalla presentazione degli elaborati progettuali di cui all'art. 3 comma 3, i soggetti sottoscrittori della presente intesa si impegnano alla stipula dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 58 della L.R. n. 36/1997, del D. lgs. N. 22/1997 e del D.M. n. 471/1999 e del D.P.R. 509/1997, del quale dovrà essere parte anche il Governo con i Ministeri a vario titolo coinvolti per i profili ambientali, occupazionali e demaniali, avente ad oggetto tutti i contenuti della presente intesa (occupazionali, ambientali, urbanistici).
2. Qualora uno di questi contenuti non fosse recepito in Accordo di Programma, le parti firmatarie saranno libere di rifiutare la stipula.
3. Qualora in esito alla procedura di cui al D.P.R. n.509/1997 non potesse essere approvato in capo alla Società il progetto di porto turistico che essa assume l'obbligo di presentare in conformità agli elaborati di cui alla presente intesa, o nell'ipotesi in cui, a seguito degli approfondimenti tecnici, ne risultasse impossibile la realizzazione, le parti si impegnano, nello spirito di leale collaborazione e buona fede, a valutarne le conseguenze nel contesto dello stipulando accordo di programma.
4. L'Accordo di Programma conterrà idonee garanzie fidejussorie oltre a quelle dovute per legge a garanzia dell'attuazione di quanto in esso previsto.

ART.5

(Comitato di controllo e di gestione)

1. E' costituito presso la Regione un Comitato di controllo e di gestione con il compito di:
 - a) verificare il rispetto da parte dei soggetti di cui alla presente intesa degli impegni assunti con la stessa e dei conseguenti tempi di attuazione;
 - b) monitorare l'andamento degli assetti occupazionali ed il rispetto di quanto previsto nell'accordo Società/OO.SS. allegato alla presente intesa e contribuire secondo le rispettive competenze ad evitare ripercussioni occupazionali e sociali, coinvolgendo per quanto necessario i Ministeri competenti.
2. Il Comitato è composto da n. 9 persone e precisamente da:
 - n. 4 rappresentanti degli Enti pubblici;
 - n. 2 rappresentanti della Società Stoppani;
 - n. 3 rappresentanti delle OO.SS.

REGIONE LIGURIA	
PROVINCIA DI GENOVA	
COMUNE DI ARENZANO	
COMUNE DI COGOLETO	
C.G.I.L.	
C.I.S.L.	
U.I.L.	
SOCIETA' STOPPANI s.p.a.	

Genova, 31 Luglio 2003

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato n° 1

Perimetro delle aree oggetto di bonifica da parte della Stoppani.

Allegato n° 2

Perimetrazione completa del sito comprendenti le aree non di proprietà Stoppani.

Allegato n° 3 e 3 bis

Schemi progettuali di riferimento con funzioni e quantità previste sull'Area Stoppani.

Allegato n° 4

Ipotesi di Cronoprogramma delle attività di smantellamento, dismissione, bonifica e trasformazione delle aree di proprietà Stoppani.

Allegato n° 5

Planimetria con l'individuazione delle aree di possibile cessione a soggetti prescelti da Regione Liguria ed Enti locali firmatari

Allegato n. 6

Accordo stipulato tra Stoppani e OO.SS.

7
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Giampiero Giglio)

ASPETTI OCCUPAZIONALI

Si dà atto che tra la Stoppani S.p.a. e le OO.SS è intervenuto preaccordo su questi punti:

1) Tutto il personale attualmente in servizio indipendentemente dall'inquadramento categoriale verrà utilizzato direttamente dalla Società Stoppani nelle attuali attività o nelle opere di messa in sicurezza, di bonifica e di riconversione delle attività produttive.

Non è previsto ricorso a CIGS o mobilità durante o dopo tali attività salvo per quanti non intendano accettare di lavorare in bonifica o per quanti siano avviabili a pensione.

2) Analogamente si potrà fare ricorso alla CIGS o alla mobilità per quei lavoratori che per accedere a posti di lavoro individuati nel territorio anche con l'impegno diretto o indiretto delle Istituzioni locali necessitino di periodi di formazione professionale mirata alla assunzione certa e condivisa.

3) Entro il primo semestre del 2008 la Società Stoppani presenterà il piano di ricollocazione del personale ancora in forza a quel momento.

Genova, 29/7/2003

CGIL

CISL

UIL

RSU

Società Stoppani S.p.a.

F. Scuderi
Roberto
Sepe / ... del ...
Di ...
Al ...
Unione ...
Diana Stoppani

[Handwritten signatures and initials]

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Giampiero Giglio)